



Prima del 1998 le unità erano abilitate a navigare entro le 6 miglia dalla costa o senza alcun limite.

NAVIGARE ENTRO LE 12 MIGLIA

di SACHA GIANNINI

Le pratiche da assolvere per estendere i limiti di navigazione di un natante abilitato a navigare fino a 6 miglia dalla costa e quelle per disimmatricolare un'imbarcazione

Navigare a bordo di un natante offre numerosi vantaggi sia in termini burocratici che fiscali. Di contro non è possibile portarsi a una distanza dalla costa superiore alle 12 miglia.

Ma ci sono natanti e natanti. Molti, tra quelli antecedenti al 1998 (quindi non marcati CE) hanno limiti di navigazione entro le 6 miglia. Ma vi sono anche imbarcazioni di lunghezza intorno ai 10 metri che potrebbero essere disimmatricolate e trasformate, appunto, in natanti.

Sollecitati dai nostri lettori vediamo dunque di capire quando e come sia possibile trasformare il proprio mezzo in un natante abilitato alla navigazione entro le 12 miglia dalla costa.

Fino al 16 giugno 1998, le unità da diporto venivano abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla

costa (natanti) o senza alcun limite (imbarcazioni), sulla base dei criteri stabiliti dall'allora vigente legge 50/71. Per tali unità, immesse sul mercato prima appunto del 1998, con l'entrata in vigore della nuova normativa non sono cambiate le abilitazioni alla navigazione entro i limiti indicati, con



I Mini 6,50 sono natanti, ma possono navigare in oceano quando autorizzati a partecipare a specifiche competizioni.

l'unica deroga per quei natanti riconosciuti idonei a navigare fino a 12 miglia dalla costa da un organismo tecnico notificato o autorizzato. In altre parole, se disponiamo di un natante antecedente al 1998 abilitato alla navigazione entro le 6 miglia, possiamo ambire a estendere tale limite solo previo intervento di un perito che ne certifichi l'idoneità.

L'articolo 27 del Codice del diporto 171/2005, dedicato ai natanti, stabilisce che la marcatura CE permette di navigare nei limiti stabiliti della categoria di progettazione di appartenenza.

La categoria A abilita formalmente alla navigazione senza alcun limite; la categoria B a navigazione con vento fino a forza 8 e onde con altezza significativa fino a 4 metri (mare agitato); la categoria C a navigazione con vento fino a forza 6 e onde di al-

IMMATRICOLAZIONE

Da natante a imbarcazione

Se vogliamo issare la bandiera nazionale italiana su un natante e navigare in "alto mare" dobbiamo trasformarlo in imbarcazione attraverso una pratica di immatricolazione che prevede: visita di idoneità a terra e in acqua, nuovi documenti e costi non proprio contenuti. Tramite agenzie autorizzate Sted l'intera pratica può costare da 2.000 a 2.500 euro escluse spese per operazioni di alaggi, vari ed eventuali. Occorrono un documento di proprietà autenticato per poterlo registrare all'agenzia delle entrate e il pagamento di una imposta di registro (circa 600 euro).

Un'alternativa adottata da molti è quella di registrare il natante sotto una bandiera estera comunitaria che abilita a navigare senza alcun limite. Attualmente la più richiesta per tempistica e costi (da circa 800 a 1000 euro) è quella polacca con gestione in autonomia delle dotazioni a bordo. ■

tezza significativa fino a 2 metri (mare molto mosso), la categoria D a navigazione con vento forza 4 e onde di altezza significativa fino ai 0,3 metri.

Paradossalmente dunque esistono natanti abilitati "tecnicamente" a navigare anche oltre le 12 miglia, ma che non possono farlo per questioni giuridiche. Ai sensi della convenzione di Montego Bay (1994), infatti, ogni barca fuori dalle acque territoriali deve alzare una bandiera di stato al fine di poter essere identificata. Altrimenti, indipendentemente dalla nazionalità del conduttore, l'imbarcazione può essere sottoposta a controlli da navi militari con rischio di sequestri preventivi. Il

comma 4 dell'articolo 27 del codice del diporto sancisce pertanto chiaramente che un natante può navigare solo e "comunque, entro dodici miglia dalla costa", anche se di categoria A. L'allontanamento oltre tale distanza dalla costa costituisce una violazione ai principi secondo i quali per le unità in navigazione oltre 12 miglia deve esistere uno stretto legame tra l'unità stessa e la bandiera dello Stato di appartenenza, comprovato dai documenti di bordo.

L'estensione dei limiti di navigazione di un natante da diporto che sia CE o non CE, può essere effettuata solo fino a un massimo di 12 miglia dalla costa.

Estensione dei limiti di navigazione di un natante non CE.

Come già accennato per estendere i limiti di navigazione fino a 12 miglia dalla costa, i natanti non marcati CE (prototipi o di serie, ma non omologati) devono essere riconosciuti idonei da un organismo notificato che, in caso positivo, rilascerà un attestato di idoneità da conservare a bordo e da esibire in caso di controllo.

Se si tratta di mezzi prodotti in serie prima del 1998 e precedentemente immatricolati e abilitati alla navigazione senza alcun limite, valgono anche il certificato di omologazione, la dichiarazione di conformità al prototipo o un eventuale certificato di cancellazione dal Registro delle Imbarcazioni da diporto (Rid).

Tra la documentazione obbligatoria dei natanti deve esserci sempre e comunque la dichiarazione di potenza del motore (ex certificato uso motore) sia che si tratti di entro bordo, che di fuoribordo. Abolito nel 15 settembre 2005 il *certificato d'uso motore* per i natanti fu sostituito dalla *dichiarazione di potenza*. Si tratta sostanzialmente della stessa cosa.

La perizia per l'estensione. La visita dell'ente tecnico per l'e-

stensione fino alle 12 miglia di un natante deve essere effettuata a terra per le misure e i controlli strutturali e in acqua per verificarne stabilità e galleggiamento. Saranno passati in rassegna gli scarichi dell'acqua, gli ombrinali in pozzetto, le altezze del bordo libero che devono essere adeguate e l'organo di governo.

Il costo per l'attestato della visita dell'ispettore del diporto si aggira intorno ai 400-500 euro se chiesta direttamente all'ente preposto; tramite agenzie nautiche i costi aumentano per ovvi diritti di provvigione.

Caratteristiche del mezzo richieste per l'estensione. Per navigare oltre 6 miglia dalla costa la barca deve essere pontata, lunga almeno 5 metri fuori tutto e 4,50 al galleggiamento e deve avere un bordo libero di almeno 45 centimetri.

Deve inoltre avere un pozzetto il cui fondo, a barca ferma, si trovi ad almeno 10 centimetri dalla linea di galleggiamento. Lo stesso deve essere stagno (cioè non deve comunicare con volumi all'interno della barca) e autovuotante e i relativi scarichi devono avere dimensioni adeguate al suo volume. Il natante deve inoltre essere sottoposto a una visita con prova di sbandamento laterale.

Quante persone può trasportare un natante?

Di solito il numero di persone che può essere imbarcato è indicato sul certificato di omologazione, se il natante ne è dotato, diversamente possono trasportare: 3 persone fino a 3,50 metri di lunghezza; 4 persone da 3,51 a 4,50 metri; 5 persone da 4,51 a 6,00 metri; 6 persone da 6,01 a 7,50 metri; 7 persone da 7,51 a 8,50 metri; 8 persone oltre 8,50 metri.

Estensione dei limiti di un natante CE. I natanti da diporto con marchio CE possono navigare, secondo la legge, nei limiti delle



Secondo la norma Iso 8666 la lunghezza della barca include tutte le parti strutturali e integrali dell'unità escluse le appendici rimovibili senza azione distruttiva.

condizioni meteo-marine (di vento e di mare) stabilite per ciascuna categoria di progettazione (A, B, C, D) in funzione e della scala Douglas e Beaufort, cioè del vento e dell'altezza onde, ma sempre e "comunque, entro dodici miglia dalla costa".

Effettuare un passaggio di categoria (per esempio da B ad A) in questo caso è piuttosto improbabile perché le maglie progettuali previste dalla normativa CE sono estremamente vincolanti. Occorrerebbe ottenere una nuova marcatura CE con una procedura Pca (post construction assessment) per "aggiornare" le caratteristiche dell'unità (struttura, galleggiabilità, etc.) con quelle della categoria superiore dai costi e tempi notevoli.

Passaggio da imbarcazione a natante. La tipologia di imbarcazioni tra 35 e 34 piedi, ovvero pari a più o meno 10 metri di lunghezza, è soggetta spesso a cambi d'identità o di "genere". È cioè possibile disimmatricolarla e continuare a navigarla entro le 12 miglia.

Se la barca è di lunghezza inferiore a 10 metri ed è registrata co-

me imbarcazione, la pratica è semplice e tramite agenzia costa tra 350 e 500 euro con circa 30 giorni di tempo per l'espletazione della pratica.

Se lo scafo misura più di 10 metri cambia tutto perché occorre intervenire con modifiche strutturali per accorciare la prua o la poppa e far rientrare lo scafo nella categoria adeguata. È necessario in questo caso considerare costi e tempi maggiorati necessari per effettuare una nuova marcatura CE tramite procedura Pca alla presenza di un ispettore di un ente qualificato al fine di collaudare la "modifica" da effettuare. Il costo, considerando il cantiere impegnato nelle lavorazioni, l'ispezione e la pratica arriva facilmente a circa 3.000 euro, escluse altre voci come alloggio, varo, sosta, carena, etc.

In tutto ciò è dirimente la lunghezza dello scafo che anche qui varia a seconda che la barca sia marcata CE o meno.

Per le prime si considera la Lh (*hull length*) generalmente viene riportata sui documenti di bordo così come enunciata dalla norma armonizzata Iso 8666 e che inclu-

de tutte le parti strutturali e integrali dell'unità ed esclude le appendici che siano non soltanto non strutturali, ma che possano essere rimosse senza azione distruttiva. Un bompresso amovibile di una barca a vela, o una planchetta o una delfiniera che siano state applicate con giunzioni facilmente asportabili, non vengono computati ai fini della lunghezza. Se invece uno di questi elementi aderisce alla struttura dell'unità al punto da richiedere un'azione di taglio o simili interventi "distruttivi", appunto, per separarsi dal corpo galleggiante, tale elemento viene valutato nella misura della lunghezza dello scafo. In sintesi se resini e incollati in teoria allunghi lo scafo, se imbullonati no.

Per le barche non marcate CE la lunghezza di riferimento, riportata anche nei documenti di bordo, non è definita Lh ma Lft (lunghezza fuori tutto) o Loa (length over all) cioè "la distanza, misurata in linea retta, tra il punto esterno anteriore della prua e il punto esterno della poppa, escluse tutte le appendici non costituenti parti strutturali dello scafo, come planchette, delfiniere, bompressi, le piattaforme poppiere, le falchette e similari". In sostanza dunque, le due lunghezze (Lh e Lft o Loa), coincidono seppure con nomenclatura differente.

A volte pertanto basta un accertamento tecnico del costo di 400-500 euro per scoprire che una barca CE con lunghezza riportata nei documenti di bordo pari a 10,20 metri è in realtà di 9,99 metri. Se invece la misura risulta 10,10 metri e si intende procedere con la disimmatricolazione, bisogna tagliare lo scafo e prevedere un Pca con marcatura CE per poterla trasformare in un natante. Fatto ciò la Capitaneria di porto rilascerà l'estratto Rid e si potrà riprendere il largo. Ma entro le 12 miglia. ■